



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 148 DEL 27/02/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente

Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica

Servizio Ambiente - Ecologia

OGGETTO: FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R., PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE C.U.C. - CUI L83000670204202200005 - CUP H63E21000010002 (EX CUP H61B21005160002)

OGGETTO: FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R., PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO MEDIANTE C.U.C. - CUI L83000670204202200005 - CUP H63E21000010002 (EX CUP H61B21005160002)

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica,

PREMESSO:

1. che Regione Lombardia ha attivato la raccolta di domande per la concessione di finanziamenti a valere sul fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza, programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), punto 13, del d.l. 06/05/2021, n. 59, convertito con modificazioni con legge 01/07/2021, n. 101;
2. che il Comune di Viadana è proprietario dei seguenti immobili ad uso residenziale:
 - a. Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g;
 - b. Via San Francesco 35;
 - c. Via Mazzini 56;
 - d. Via Giulio Romano 20 in Frazione San Matteo delle Chiaviche;
 - e. Via Buozzi 49, in Frazione Sabbioni;
3. che i suddetti immobili richiedono opere di efficientamento energetico e adeguamento sismico rientranti tra le fattispecie di opere finanziabili mediante il suddetto contributo;
4. che con determinazione 29/11/2021, n. 638 venne approvato il disciplinare di incarico prot. n. 35536 del 25/11/2021 pervenuta da parte dell'Ing. Claudio Bortolotti, codice fiscale BRTCLD70S01L826M e partita IVA 02148570209, con studio professionale in Piazzetta Orefice 3 a Viadana (MN), per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di adeguamento sismico degli edifici in premessa, al costo di 6.090,24 € comprensivi di contributi previdenziali e assicurativi nella misura del 4% e IVA nella misura del 22%;
5. che con prot. n. 35826 del 29/11/2021 pervenne da parte dell'Ing. Claudio Bortolotti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, costituito da relazione per il consolidamento statico con adeguamento sismico;
6. che con deliberazione della giunta comunale 01/12/2021, n. 174 venne approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di efficientamento energetico degli edifici in premessa elaborato dall'ufficio tecnico comunale;
7. che con deliberazione della giunta comunale 30/12/2021, n. 194 venne adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 recante inserimento dell'opera in oggetto identificata con codice CUI L83000670204202200005, dell'importo di 2.780.000 € interamente finanziati con contributo;
8. che con d.d.u.o. 31/12/2021, n. 19062 venne approvato l'elenco delle istanze avanzate nell'ambito del bando in oggetto, da cui risultò ammesso e finanziato l'intervento proposto dall'Ente per la somma di 2.727.091,56 €;
9. che con deliberazione del consiglio comunale 18/03/2022, n. 14 venne confermata la presenza dell'opera in oggetto all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 all'annualità 2022, dell'importo di 2.780.000 € interamente finanziati con contributo;
10. che con d.m. 30/03/2022, n. 52 venne riapprovato l'elenco delle istanze avanzate nell'ambito del bando in oggetto, da cui risultò ammesso e finanziato l'intervento proposto dall'Ente per la somma di 2.727.091,56 €;
11. che con determinazione 29/06/2022, n. 340:

- a. venne approvato l'esito della procedura di individuazione del contraente ID 156300645 mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica SINTEL;
 - b. venne affidata allo Studio Professionale Tre s.r.l., codice fiscale e partita IVA 02461070340, con sede legale in Via Tommaso Gulli 13 a Parma (PR), la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere riguardanti i seguenti immobili:
 - Via San Francesco 35;
 - Via Mazzini 56;
 - Via Giulio Romano 20 in Frazione San Matteo delle Chiaviche;
 - Via Buozzi 49, in Frazione Sabbioni;per un importo di 78.675,28 €, contributi previdenziali e assicurativi e IVA esclusi;
 - c. venne dato mandato all'ufficio finanziario di provvedere all'assunzione di mero atto di accertamento tecnico delle somme finanziate con d.m. 30/03/2022, n. 52 ammontanti a 2.727.091,56 €, in quanto già ricomprese nel bilancio di previsione al capitolo n. 181010 "*R.L.: Contributo riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunale - f.do complementare PNRR*";
 - d. venne impegnata la somma di 99.823,19 € comprensiva di contributi previdenziali e assicurativi nella misura del 4% e IVA nella misura del 22%, sul capitolo n. 886730 "*Riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali*", del bilancio 2022-2024, esercizio 2022;
 - e. venne impegnata la somma di 30,00 € comprensiva di IVA nella misura del 22%, sul capitolo n. 886730 "*Riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali*", del bilancio 2022-2024, esercizio 2022, in favore di ANAC, con sede in Via M. Minghetti 10 a Roma;
 - f. si diede atto che l'esecuzione dell'intervento non avrebbe comportato previsione di alcuna somma a titolo di cofinanziamento dell'opera;
 - g. venne come di seguito rideterminare il quadro economico dell'opera affinché il suo valore coincidesse con la somma erogata a titolo di contributo;
12. che con deliberazione della giunta comunale 29/09/2022, n. 154:
- a. venne approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'ufficio tecnico comunale e sottoscritto dall'Arch. Roberto Diamanti, relativo all'intervento sull'edificio posto in Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g;
 - b. venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo pervenuto con prot. n. 29493 del 29/09/2022 relativo all'intervento sull'edificio posto in Via San Francesco 35;
 - c. venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo pervenuto con prot. n. 29522 del 29/09/2022 relativo all'intervento sull'edificio posto in Via Mazzini 56;
 - d. venne approvato il progetto definitivo ed esecutivo pervenuto con prott. nn. 29546 e 29553 del 29/09/2022 relativo all'intervento sull'edificio posto in Via Giulio Romano 20 in Frazione San Matteo Delle Chiaviche;
 - e. venne approvato progetto definitivo ed esecutivo pervenuto con prot. n. 29470 del 29/09/2022 relativo all'intervento sull'edificio posto in Via Buozzi 49 in Frazione Sabbioni;
 - f. si diede atto che RUP dell'opera ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 è l'Arch. Roberto Diamanti, in qualità di responsabile del Settore Tecnico del Comune di Viadana;
13. che con determinazione 13/12/2022, n. 796 vennero approvati i verbali di validazione prot. n. 29556 del 29/09/2022 e l'allegato integrativo dei capitolati speciali d'appalto, riguardanti i suddetti interventi;
14. che con determinazione 20/12/2022, n. 844:
- a. vennero individuati all'interno dell'intervento denominato "Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica" n. 2 lotti costruttivi in ragione delle differenti modalità di esecuzione delle opere e delle differenti procedure di aggiudicazione ad esse sottese, e in particolare:

- Lotto 1 "Intervento di demolizione e ricostruzione edificio posto in Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g";
 - Lotto 2 "Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici posti in Via San Francesco 35, in Via Mazzini 56, in Via Giulio Romano 20 e in Via Buoizzi 49";
- b. venne attivata procedura preordinata all'appalto dei lavori di "Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - CUI L83000670204202200005 - CUP H61B21005160002 - Lotto 2 Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici posti in Via San Francesco 35, in Via Mazzini 56, in Via Giulio Romano 20 e in Via Buoizzi 49" dell'importo di 848.999,00 € di cui 842.081,00 € corrispondenti a lavori soggetti a ribasso e 6.918,00 € corrispondenti a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- c. venne impegnata la somma di 375,00 € in favore di ANAC, codice fiscale e partita IVA 97584460584, con sede legale in Via Marco Minghetti 10 a Roma sul capitolo n. 886730 "*Riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali*", del bilancio 2022-2024, esercizio 2022;
- d. si trasmise la determinazione a contrarre alla Centrale Unica di Committenza per l'espletamento di procedura telematica negoziata volta all'individuazione dell'esecutore delle opere;
15. la determinazione 23/01/2023, n. 25 con cui la Centrale Unica di Committenza aggiudicò i lavori rientranti nel "Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - CUI L83000670204202200005 - CUP H61B21005160002 - Lotto 2 Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici posti in Via San Francesco 35, in Via Mazzini 56, in Via Giulio Romano 20 e in Via Buoizzi 49, alla Ditta I.C.G. s.r.l. Unipersonale, codice fiscale e partita IVA 03312030657, con sede legale in Via Badia 45 ad Angri (SA) a fronte di uno sconto offerto del 5,5290%, da cui discende un valore di aggiudicazione di 802.440,34 €, di cui 795.552,34 € per l'esecuzione di opere e 6.918,00 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
16. che con determinazione 21/02/2023, n. 128:
- a. si prese atto dell'avvenuta aggiudicazione mediante determinazione 23/01/2023, n. 25 dell'intervento relativo al "Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - CUI L83000670204202200005 - CUP H65G21000000002 (ex CUP H61B21005160002) - Lotto 2 Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici posti in Via San Francesco 35, in Via Mazzini 56, in Via Giulio Romano 20 e in Via Buoizzi 49" a favore della Ditta I.C.G. s.r.l. Unipersonale, codice fiscale e partita IVA 03312030657, con sede legale in Via Badia 45 ad Angri (SA) a fronte di uno sconto offerto del 5,5290%, sul valore posto a base di gara;
- b. venne affidata alla suddetta ditta l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di 802.440,34 € IVA esclusa, di cui di cui 795.552,34 € per l'esecuzione di opere e 6.918,00 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- c. venne impegnata la somma di 802.440,34 € a favore dell'aggiudicatario come sopra identificato, sul capitolo n. 886730 "*Riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali*" del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;
17. che con determinazione 21/02/2023, n. 130 venne conferito incarico alla Ditta New Engineering s.r.l., codice fiscale e partita IVA 02327120214, con sede legale in Via Brennero 139 a Trento, per la produzione di elaborati integrativi del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della giunta comunale 29/09/2022, n. 154, per un importo di 26.248,19 € comprensivi di contributi previdenziali e assicurativi nella misura del 4% e IVA nella misura del 22%, sul capitolo n. 886730 "*Riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali*", del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;

18. che con determinazione 23/02/2023, n. 136 venne conferito incarico professionale per il rilievo dell'area di progetto relativa all'intervento sugli immobili di Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g al Geom. Claudio Catellani, codice fiscale CTLCLD65C10B156H e partita IVA 01619240359, con studio professionale in Viale Venturini 12/a a Brescello (RE), a fronte di un compenso professionale di 640,50 € comprensivi di contributi previdenziali e assicurativi nella misura del 5% e IVA nella misura del 22%, assumendo contestuale impegno di spesa sul capitolo n. 886730 "Riqualficazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali", del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;

RICHIAMATE:

1. la deliberazione della giunta comunale 23/02/2023, n. 34, con cui:
 - a. vennero approvati elaborati pervenuti con prot. n. 6114 del 23/02/2023 da parte della Ditta New Engineering s.r.l., integrativi del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della giunta comunale 29/09/2022, n. 154 e relativi all'intervento sull'edificio posto in Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g;
 - b. si prese atto che il quadro economico reca le seguenti voci di spesa:

A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (compresi Oneri per Sicurezza)		1.010.552,56 €
1)	Importo per esecuzione lavori (Soggetti a ribasso d'asta)	882.794,96 €	
2)	Opere di demolizione	50.000,00 €	
3)	Opere di urbanizzazione dell'area - pozzi perdenti, pompe di risalita, valvole di non ritorno, ecc.	38.031,83 €	
4)	Importo per oneri sicurezza (Non soggetti a ribasso d'asta)	39.725,77 €	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE di cui:		
1)	Lavori in economia (IVA compresa)	0,00 €	
2)	Rilievi, accertamenti ed indagini, tracciamenti (IVA compresa)	604,50 €	
3)	Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi (IVA compresa)	2.835,79 €	
4)	Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	0,00 €	
5)	Incentivo 1,6%	0,00 €	
6)	Spese tecniche, attività di assistenza e supporto		197.351,91 €
6.1	Predisposizione di documentazione a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica	21.514,91 €	
6.2	Spese tecniche progettazione definitiva	49.752,73 €	
6.3	Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP	42.037,47 €	
6.4	Direzione lavori	68.046,80 €	
6.5	Spese tecniche specialistiche Collaudo Statico	8.000,00 €	
6.6	Spese tecniche specialistiche Collaudo Tecnico	8.000,00 €	
7)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)	0,00 €	
8)	Spese per pubblicità, Gara e Pubblicazioni e Contributo AVCP (IVA compresa)	0,00 €	
9)	Locazione di alloggi da destinare temporaneamente (IVA compresa)	25.513,95 €	
10)	...		
11)	Imprevisti (IVA compresa)	0,00 €	
12)	I.V.A. + Oneri:		154.103,45 €
12.1	al 10% per voci: A	101.055,26 €	
12.2	al 22% + contributo CNAPAIA 4% per voci: 6	53.048,19 €	
13)	Arrotondamenti	0,00 €	
B)	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		380.409,60 €
C)	SOMMANO (A+B)		1.390.962,16 €

- c. si diede atto che RUP dell'opera ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 è l'Arch. Roberto Diamanti, in qualità di responsabile del Settore Tecnico del Comune di Viadana;
2. la determinazione 27/02/2023, n. 144 venne validata la fase progettuale costituita dagli atti in narrativa, presupposta all'elaborazione e approvazione di ogni documento necessario all'indizione di gara per l'affidamento di appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la conduzione dei lavori volti

all'edificazione di un immobile destinato ad alloggi ERP posto in Via San Francesco 33;

RICHIAMATI:

1. l'art. 47, comma 4, del d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29/07/2021, n. 108, con cui si statuì che *“Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”*;
2. il d.P.C.M. 07/12/2021 con cui vennero adottate linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione delle persone con disabilità nei contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

RITENUTO:

1. in ragione della specificità del settore delle costruzioni, in cui il tasso di occupazione femminile è disallineato a quello di altri macrosettori economici a livello nazionale, oltre che in ragione della natura dell'appalto e del mercato di riferimento, necessario fissare l'obbligo assunzionale femminile previsto all'art. 47, comma 4, del d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito con modificazioni con legge 29/07/2021, n. 108 nella misura del 15%, in applicazione del successivo comma 7;

DATO ATTO:

1. che il presente affidamento è finalizzato all'esecuzione dell'intervento denominato *“Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”* previsto dal programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato con deliberazione del consiglio comunale 18/03/2022, n. 14, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della giunta comunale 29/09/2022, n. 154, come integrato con deliberazione della giunta comunale 23/02/2023, n. 34;
2. che i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall'Argine, Marcaria, Gazoldo degli Ippoliti, Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, hanno formalizzato in data 07/04/2016 e rinnovato in data 14/11/2019, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati, riconosciuta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13/04/2016 codice AUSA 0000550843;
3. che l'art. 6, comma 2, della citata convenzione stabilisce che *“L’Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre dell’Ente associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti”*;
4. che l'art. 9 della convenzione rubricato *“Determinazione che approva gli atti tecnici”* stabilisce che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono adottare provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di assunzione della corrispondente copertura finanziaria;

RITENUTO:

1. di dover individuare all'interno dell'intervento denominato *“Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”* n. 2 lotti costruttivi in ragione delle differenti modalità di esecuzione delle opere e delle differenti procedure di aggiudicazione ad esse sottese, e in particolare:
 - a. Lotto 1 *“Intervento di demolizione e ricostruzione edificio posto in Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g”*;

- b. Lotto 2 *“Interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici posti in Via San Francesco 35, in Via Mazzini 56, in Via Giulio Romano 20 e in Via Buozzi 49”*;

DATO ATTO:

1. che si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare al fine di appaltare il lotto costruttivo denominato Lotto 1 *“Intervento di demolizione e ricostruzione edificio posto in Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g”*, alle condizioni sotto riportate:
 - a. che la procedura di gara venga esperita mediante attivazione della Centrale Unica di Committenza a cui compete la redazione degli atti amministrativi di gara;
 - b. che lo svolgimento della gara avvenga mediante procedura telematica negoziata aperta al mercato su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera uuu), del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni con legge 11/09/2020, n. 120 per l'affidamento congiunto ai sensi dell'art. 48, comma 5, delle seguenti prestazioni:
 - redazione di ogni atto ed esecuzione di ogni attività, per quanto compatibili, nell'ambito delle fasi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, come dettagliate all'allegato Z-2 del d.m. 17/06/2016, sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - importo complessivo dell'appalto 1.082.357,73 €, di cui 1.042.631,96 € soggetti a ribasso e 39.725,77 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 1, comma 2, lettera b), del d.l. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni con legge 11/09/2020, n. 120 e dell'art. 95 del d.lgs.18/04/2016, n. 50;
 - nel rispetto delle disposizioni previste per le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari PNC di cui all'art. 1 del d.l. 06/05/2021, n. 59, per quanto di competenza dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. che ai sensi della deliberazione ANAC 29/12/2020, n. 1121 è previsto, in ragione dell'importo complessivo della procedura, il versamento del contributo a carico della stazione appaltante di importo pari a 600,00 €;
3. dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse che impediscano la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;
4. della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni;

DATO ATTO:

1. che il presente affidamento è finalizzato all'esecuzione dell'intervento denominato *“Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”* previsto dal programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato con deliberazione del consiglio comunale 18/03/2022, n. 14, in conformità ai progetti definitivi ed esecutivi approvati con deliberazione della giunta comunale 29/09/2022, n. 154;
2. dell'avvenuta *“sostituzione per scissione”* del codice CUP H61B21005160002 relativo all'intero intervento, con nuovo codice CUP H63E21000010002 relativo ad appalto integrato di prestazioni progettazione ed esecuzione di lavori;

3. dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse che impediscano la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;
4. della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 8 del regolamento dei controlli interni;

VISTI:

1. il Capo I e il Capo II della legge 02/08/1990 n. 241, in ordine al procedimento amministrativo;
2. gli artt. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165, in ordine alla competenza alla sottoscrizione del presente atto;
3. l'art. 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla necessità di assunzione di determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
4. lo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale 28/02/2002, n. 36 come modificato con deliberazione del consiglio comunale 11/11/2004, n. 125;
5. il codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione della giunta comunale 09/06/2021, n. 74;
6. il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale 06/02/2013, n. 9 come modificato con deliberazione di consiglio comunale 29/01/2016 n. 6;
7. il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale 27/12/2016, n. 94;
8. il decreto sindacale di conferimento di posizione organizzativa 12/12/2022, n. 18;
9. la nota di aggiornamento del DUP approvata con deliberazione del consiglio comunale 23/12/2022, n. 64;
10. il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del consiglio comunale 23/12/2022, n. 65;
11. il PEG finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione della giunta comunale 29/12/2022, n. 215;
12. il piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione della giunta comunale 26/01/2023, n. 19;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di attivare** procedura preordinata all'appalto dei lavori di *"Fondo complementare P.N.R.R., programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica - CUI L83000670204202200005 - CUP H63E21000010002 (EX CUP H61B21005160002) - Lotto 1 "Intervento di demolizione e ricostruzione edificio posto in Via San Francesco 33/a, 33/b, 33/c, 33/d, 33/e, 33/f e 33/g"* dell'importo di 1.082.357,73 €, di cui 1.042.631,96 € soggetti a ribasso e 39.725,77 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **di approvare** il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto allegati alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di impegnare** la somma di 600,00 € in favore di ANAC, codice fiscale e partita IVA 97584460584, con sede legale in Via Marco Minghetti 10 a Roma sul capitolo n. 886730 *"Riqualificazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali"*, del bilancio 2023-2025, esercizio 2023;
4. **di imputare** la somma impegnata ai seguenti esercizi, in ragione della scadenza dell'obbligazione:

Capitolo	Descrizione	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
886730	Riqualificazione energetica e adeguamento sismico	600,00 €	0,00 €	0,00 €

	alloggi comunali			
--	------------------	--	--	--

5. **di dare atto** dell'avvenuta assunzione dei seguenti atti di accertamento e impegno di gravanti sul capitolo di bilancio n. 886730 "Riqualficazione energetica e adeguamento sismico alloggi comunali":

Numero e data	Accertato	Prenotato	Impegnato	Residuo
494/1 del 29/06/2022	2.727.091,56 €			2.727.091,56 €
1012/0 del 29/06/2022			30,00 €	2.727.061,56 €
1011/0 del 29/06/2022			99.823,19 €	2.627.238,37 €
1660/0 del 20/12/2022			375,00 €	2.626.863,37 €
146/0 del 28/12/2022		2.626.863,37 €		
146/2 del 21/02/2023			802.440,34 €	1.824.423,03 €
146/3 del 21/02/2023			26.248,19 €	1.798.174,84 €
			600,00 €	1.797.574,84 €

6. **di dare atto** che il codice CIG verrà assunto dalla Centrale Unica di Committenza e successivamente migrato al RUP in fase di esecuzione del Comune di Viadana;
7. **di trasmettere** alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento completo di documentazione tecnica di riferimento per la predisposizione degli elaborati amministrativi per l'espletamento della procedura telematica negoziata alle condizioni sopra riportate.
8. **di dare atto:**
- che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 06/11/2012, n. 190, dell'art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e dell'art. 29 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione del presente atto o dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104.

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica
Arch. Roberto Diamanti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DIAMANTI ROBERTO in data 27/02/2023



COMUNE DI VIADANA

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica nr.148 del 27/02/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno: 2023 146/0	Data: 28/12/2022	Importo: 2.626.863,37
	Subimpegno di spesa: 2023 146/1	Data: 21/02/2023	Importo: 1.796.934,34
Oggetto:	PRENOTAZIONE IMPEGNO -PNRR: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO ALLOGGI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE 3 - CUP H61B21005160002		
Atto Amministrativo:	Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000		
SIPOE:	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo		
Beneficiario:	0000504 - DIVERSI		
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:			
Importo Variazione: -600,00	Annotazioni: Nuovo subimpegno: 2023-146/5		
Bilancio			
Anno:	2023		
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Importo impegno:	2.626.863,37
Capitolo:	886730	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO ALLOGGI COMUNALI	Subimpegno nr. 146/1:	1.796.934,34
		Disponibilità residua:	829.929,03
Progetto:			
Resp. spesa:			
Resp. servizio:	8 Settore Tecnico e Manutentivo - Lavori Pubblici - Ambiente e Ecologia		

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

VIADANA li, 27/02/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessia Cattafesta



COMUNE DI VIADANA

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica nr.148 del 27/02/2023

ESERCIZIO: 2023	Impegno: 2023 146/0	Data: 28/12/2022	Importo: 2.626.863,37
	Subimpegno di spesa: 2023 146/5	Data: 27/02/2023	Importo: 600,00
Oggetto:	PRENOTAZIONE IMPEGNO -PNRR: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO ALLOGGI COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE 3 - CUP H61B21005160002		
Atto Amministrativo:	Legge Stat. NR. 267 DEL 18/08/2000		
SIPOE:	2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo		
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo		
Beneficiario:	0017546 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.		
Bilancio			
Anno:	2023		
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia		
Titolo:	2 - Spese in conto capitale		
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2023	Importo impegno:	2.626.863,37
Capitolo:	886730	Subimpegni già assunti:	2.626.263,37
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO ALLOGGI COMUNALI	Subimpegno nr. 146/5:	600,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa:			
Resp. servizio:	8 Settore Tecnico e Manutentivo - Lavori Pubblici - Ambiente e Ecologia		

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

VIADANA li, 27/02/2023



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Alessia Cattafesta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATTAFESTA ALESSIA in data 27/02/2023

COMUNE DI VIADANA

Provincia di Mantova

FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R., PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE:
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CUI L83000670204202200005

CUP H63E21000010002

(EX CUP H61B21005160002)

ALLOGGI COMUNALI VIA SAN FRANCESCO 33
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI ALLOGGI COMUNALI
DA ATTUARSI MEDIANTE OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Per progettazione ed esecuzione lavori
Contratto a corpo

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	Importo	Modalità stipulazione del contratto
Progettazione definitiva	1. 49.752,73 €	A corpo
Progettazione Esecutiva e CSP	2. 42.037,47 €	A corpo
Direzione lavori / CSE	68.046,80 €	A corpo
Totale Progettazione	159.837,00 €	
Lavori soggetti a ribasso	882.794,96 €	A corpo
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	39.725,77 €	A misura
Totale lavori	922.520,73 €	
IMPORTO TOTALE APPALTO	1.082.357,73 €	

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 1 di 74

Sommario

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	6
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4. Categorie dei lavori	7
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili	8
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	10
Art. 9. Fallimento dell'appaltatore	11
Art. 10. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	11
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini.....	12
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	12
Art. 14. Progettazione DEFINITIVA ed esecutiva.....	12
Art. 15. Ritardo nella progettazione DEFINITIVA O esecutiva	13
Art. 16. Approvazione della progettazione DEFINITIVA.....	13
Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva	14
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori	15
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori	16
Art. 19. Proroghe.....	17
Art. 20. Sospensioni	17
Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP.....	18
Art. 22. Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione.....	18
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità ⁽¹¹⁾	20
Art. 24. Inderogabilità dei termini di esecuzione	21
Art. 25. Risoluzione del contratto e Recesso.....	22
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	25
Art. 26. Lavori a CORPO	25
Art. 27. Lavorazioni da contabilizzare con liste settimanali (art.14, comma 3, DM n.49/2018).....	26
Art. 28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	26
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	26
Art. 30. Anticipazione del prezzo	26
Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione DEFINITIVA ED esecutiva	27
Art. 32. Pagamenti in acconto	28
Art. 33. Pagamenti a saldo	29
Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	30
Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	31
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	31
Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali	32
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti	32
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	33
Art. 39. Cauzione provvisoria	33
Art. 40. Cauzione definitiva.....	33
Art. 41. Riduzione delle garanzie.....	34
Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	35

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva	37
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	38
Art. 44. Variazione dei lavori durante il periodo di efficacia contrattuale	38
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali	39
Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	40
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	40
Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	40
Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	41
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento	42
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	43
Art. 51. Piano operativo di sicurezza	43
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	44
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	45
Art. 53. Subappalto.....	45
Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto.....	50
Art. 55. Pagamento dei subappaltatori	50
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	52
Art. 56. Gestione delle riserve	52
Art. 57. Accordo bonario e transazione	53
Art. 58. Definizione delle controversie	55
Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	55
Art. 60. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	57
Art. 61. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	57
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	60
Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	60
Art. 63. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	61
Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati.....	61
CAPO 12. NORME FINALI	62
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	62
Art. 66. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore negli appalti PNRR	66
Art. 67. Conformità agli standard sociali	68
Art. 68. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ⁽³²⁾	69
Art. 68 bis Difesa Ambientale	69
Art. 68 ter. Gestione Dei Rifiuti	69
Art. 69. Criteri Ambientali Minimi e DNSH	70
Art. 70. Terre e rocce da scavo	71
Art. 71. Custodia del cantiere	71
Art. 72. Cartello di cantiere	71
Art. 73. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	72
Art. 74. Tracciabilità dei pagamenti	72
Art. 75. Disciplina antimafia	73
Art. 76. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali	73
Art. 77. Spese contrattuali, imposte, tasse	73
Art. 78. Pantouflage – Revolving doors.....	74

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

PARTE PRIMA - Definizione tecnica ed economica dell'appalto

TITOLO I – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione definitiva, esecutiva e nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **Demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio ad uso abitativo F.107 Viadana - Mapp. 161, 162, 163 - Via San Francesco n.33;**
 - b) descrizione sommaria: Progettazione definitiva, esecutiva e lavori che consistono principalmente in:
 - Opere architettoniche
 - Opere strutturali
 - Impianti elettrici e speciali
 - Impianti meccanici
 - c) ubicazione: **Via San Francesco n.33, Viadana MN**
3. Sono compresi nell'appalto:
 - a) tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti definitivi-esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
 - b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della **progettazione definitiva, esecutiva** da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 1;
 - c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
4. La progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

CUP H63E21000010002 (EX CUP H61B21005160002)
CIG
CPV 45215214-0 Lavori di costruzione di case residenziali

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
- c) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - d) **Regolamento generale**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, nelle parti in vigore;
 - e) **Capitolato generale**: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti in vigore;
 - f) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) **Stazione appaltante**: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto;
 - h) **Appaltatore**: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - i) **RUP**: Responsabile unico del procedimento.
 - j) **DL**: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante;
 - k) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva.
 - l) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale e s.m.i.;
 - m) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) **POS**: il Piano operativo di sicurezza;
 - o) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS)**: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi
 - p) **Oneri di sicurezza (anche OS)**: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento.
7. Le opere e provviste oggetto del presente appalto verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	Importo
	Progettazione definitiva	49.752,73 €
	Progettazione Esecutiva e CSP	42.037,47 €
	Direzione lavori / CSE	68.046,80 €
1	Totale Progettazione	159.837,00 €
	Lavori soggetti a ribasso	882.794,96 €
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	39.725,77 €
2	Totale lavori	922.520,73 €
3	IMPORTO TOTALE APPALTO	1.082.357,73 €

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore
3. Non sono soggetti al ribasso gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 (*riga 2*)
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 22 e 24;
5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (2)» e dell'ultima colonna

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi della normativa vigente.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

precedente Articolo 2.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4. CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «**OS32**» classifica II.

Categorie e class. D.P.R. n. 207/10	Qualificazio ne obbligatoria (si/no)	Importo complessivo compreso sicurezza (€)	%
OS32 Class. III	SI	€ 678.240,53	74%
OG11 Class. I	SI	€ 244.280,20	26%

2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l'importo della predetta categoria prevalente, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a **Euro € 678.240,53**
3. I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nel bando, con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - a) Le lavorazioni appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria, elencate all'art. 12, comma 2 lettera b della Legge 80/14 e le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. elencate all'art. 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto sono scorporabili, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo verticale o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1), al punto a.2) oppure al punto a.3), come riepilogati nella tabella di cui al punto a.4):
 - a.1) attestazione SOA in classifica idonea oppure fatturato per lavori analoghi (se importo inferiore ad euro 150.000,00), in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;
 - a.2) dichiarando di subappaltare totalmente la categoria scorporabile, purché l'importo di detta categoria venga coperto dalla prevalente;
 - a.3) con avalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo per le categorie a qualificazione obbligatoria (escluso per le SIOS di cui all'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed escluso per gli appalti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),
 - a.4) i requisiti di cui ai precedenti punti, sono riepilogati nella seguente tabella:

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Categorie e class. D.P.R. n. 207/10	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo complessivo compreso sicurezza (€)	%
OS32 Class. III	SI	€ 678.240,53	74%
OG11 Class. I	SI	€ 244.280,20	26%

ART. 5. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. Le categorie di lavorazioni omogenee rientranti nel presente appalto sono le seguenti:

	Categorie e class. D.P.R. n. 207/10	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo complessivo compreso sicurezza (€)
1	OS32 Class. III	SI	€ 678.240,53
2	OG11 Class. I	SI	€ 244.280,20

2. I lavori individuati al comma 1, numeri 2, devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) della Legge n. 80/2014, i lavori, di importo superiore al 10% del totale ovvero a euro 150.000, appartengono a categorie generali o specializzate (serie «OG» od «OS») dell'allegato "A" al DPR 207/2010 diverse da quella prevalente, individuate come categorie a QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un'impresa mandante, ovvero indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare nei limiti delle quote indicate nella presente Tabella e affidati ad un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori sotto indicati costituenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 2, comma 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 (SIOS), di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara, non è ammesso l'avvalimento. Queste ultime categorie (SIOS) sono scorporabili anche se di importo inferiore al 10% del totale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
 5. Se le discordanze eventualmente presenti dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
 6. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
 7. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.
 8. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
 9. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.
 10. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (GESTORI/PROPRIETARI RETI ENERGIA ELETTRICA, TELECOMUNICAZIONI, GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, FIBRA OTTICA etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritte nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
 - c) il computo metrico e il computo metrico estimativo, come previsto dall'art. 32, comma 14-bis, del D Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. La stipulazione del contratto deve aver luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 8 del vigente Codice dei contratti pubblici.

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 10 di 74

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, compresa la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, si applica l'art.5, commi 4 e 5, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 Gennaio 2018 (in Gazzetta ufficiale n.8 del 20 Febbraio 2018).

ART. 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione definitiva per l'acquisizione dei pareri e conseguentemente la progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato

avvio della progettazione definitiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (41) in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.

2. Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni** dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2.
4. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni**
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 46. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
6. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo (43) ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001. Trattandosi di opere da eseguirsi per conto di amministrazione dello Stato la Stazione appaltante si riserva la facoltà di indicare l'Amministrazione presso la quale debba essere effettuato il deposito.

ART. 15. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE DEFINIVA O ESECUTIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione definitiva o esecutiva previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

ART. 16. APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione definitiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53

e 54, del Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante previo l'acquisizione dei relativi pareri da parte del progettista.

2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostantive ai sensi dei successivi commi 4 o 5.

ART. 16-BIS. APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante.
2. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
3. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
 - a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
 - b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
 - c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
 - f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 13.
 - g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.
4. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

5. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale;
 - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento generale.

ART. 17. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Il RUP, a mezzo di apposita disposizione di servizio ai sensi dell'art.5, comma 1 del DM 49/2018 e s.m.i., autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **XX giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore. Si specifica che, per esigenze legate allo svolgimento delle attività educative. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art.5, comma 3 del DM 49/2018, se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, con possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su autorizzazione del RUP e indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se il mancato inizio dei lavori determina anche un grave danno all'interesse pubblico oppure la perdita di finanziamenti comunitari, il DL provvedere altresì in via d'urgenza alla consegna indicando espressamente sul verbale le motivazioni e le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art.5 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49;

5. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81.
8. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal direttore dei lavori la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell'articolo 25 comma 8 del Codice dei contratti, con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.

ART. 18. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 19. PROROGHE

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga ai sensi art.107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ART. 20. SOSPENSIONI

1. Fino al 31/12/2023, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, si applica l'art 5, commi da 1 a 6, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come differito ad opera dell'art.51 comma 1 della L.108/2021.
- 1bis. Ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale di sospensione, con le indicazioni delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante ; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, deve farne esplicita riserva sul registro di contabilità
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
8. Nel caso di sospensioni parziali o totali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del Codice, è dovuto all'appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'art.10 comma 2 lett. a) b) c) d) del Decreto 7 Marzo 2018 n. 49;

ART. 21. SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP ragioni di pubblico interesse o particolare necessità, ai sensi art.107 comma 2 del Codice Appalti; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

ART. 22. PENALI IN CASO DI RITARDO

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 18 di 74

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una **penale pari allo 1,0 per mille** (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. ⁽¹⁰⁾
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, ultimo capoverso del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021, in deroga all'art.113-bis del vigente Codice, l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il **20%** (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Ai sensi dell'art.47 del D.L. n.77/2021, convertito con L. 108/2021, si applicano altresì le seguenti penali:
 - a) In caso di mancata produzione - da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale - della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 58-bis comma 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- b) In caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, di cui all'art. 58-bis, comma 6, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto.
- c) nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui all'art.58-bis, comma 3, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al comma 6 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).
9. Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali sopra indicate al comma 8, lett. c), il R.U.P. contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario/i soggetti aggiudicatari abbia/abbiano risposto, il R.U.P. dispone l'applicazione della penale.
10. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 20% dell'importo netto contrattuale.
11. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

ART. 23. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ ⁽¹¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ⁽¹³⁾
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 20 di 74

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 24. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

ART. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

- 1. Per la risoluzione dei contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del vigente Codice e fino al 31/12/2023, si applica, in deroga all'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'art. 5 commi 4 e 5 della Legge 11 settembre 2020 n.120
- 2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
- 4. La risoluzione del contratto potrà inoltre avvenire nei seguenti casi documentati:
 - a) qualora il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;
 - b) per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, co1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- c) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15per cento dell'importo originario del contratto;
- d) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei documenti di gara;
- e) qualora l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241

5. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione appaltante stessa, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
- d) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
- e) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- f) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- g) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 13, comma 2, del presente Capitolato;
- h) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
- i) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
- j) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- banche o della Società Poste Italiane Spa;
- k) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riva del Po, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 14/04/2022;
 - l) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.
6. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
 7. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 8. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. ii., la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.
 9. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
 10. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al comma 6 del presente articolo, alle lettere da a) a l) con esclusione della d), in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.
 11. È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
 12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
 13. Per quanto attiene al recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
 14. Fino al 30 giugno 2023, le Amministrazioni recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 120 del 11/09/2020, qualora la documentazione antimafia successivamente pervenuta, all'informativa liberatoria provvisoria, accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
 15. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M. 49 del 2018.
 16. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D. Lgs. n.50/2016 previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
 17. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 26. LAVORI A CORPO

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a corpo secondo le % di avanzamento desunti dai pacchetti di lavori WP in cui sarà scomposto la workdown break structure WBS.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.
6. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori senza null'altro a pretendere se non il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
7. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per

conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato nel titolo II, capo IV del D.M. 49 del 2018.

ART. 27. LAVORAZIONI DA CONTABILIZZARE CON LISTE SETTIMANALI (ART.14, COMMA 3, DM N.49/2018)

1. La contabilizzazione dei lavori previsti dal contratto, di cui all'articolo 2, comma 1, riga (E), del presente capitolato, è effettuata con le modalità previste dall'art.14 comma 3 del Decreto n.49 del 07/03/2018.

ART. 28. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 30. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
- 1.bis. Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. n.34/2020, convertito nella Legge 77/2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del DL n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022, **per tutte le procedure indette entro il 31/12/2022**, l'anticipazione può essere erogata, su richiesta dell'appaltatore, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento, a disposizione della stazione appaltante, fermo restando la presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi imputabili all'appaltatore, con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in corso d'opera, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
4. La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- legislativo 1° settembre 1993, n.385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione per cause imputabili all'appaltatore, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
 6. Per tutto quanto non disposto nel presente articolo, si rimanda all'art.35, comma 18 del Codice.

ART. 31. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del Regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: (67)
 - a) un primo acconto, pari al 40 % (quaranta per cento) (68) entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto;
 - b) il saldo, all'approvazione del progetto esecutivo.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 32, comma 7.
4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 40.
5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista, ai sensi dell'articolo 59, comma 2. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 27 di 74

ART. 32. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, raggiungono un importo non inferiore a **euro 200.000,00 (duecentomila)**, al netto del ribasso contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'art.14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49 o come comunicato dall'esecutore e successivamente accertato in contraddittorio con il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.113-bis, commi 1-bis e ss, del vigente Codice.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, comma 3;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 5, colonna OS;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto della somma (progressiva) necessaria al recupero dell'anticipazione contrattuale;
 - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 ed in conformità all'art. 113 bis, così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. e) della legge n. 238/2021:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49 che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il..... » con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette contestualmente all'adozione di ogni stato avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi, il conseguente certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 7 Marzo 2018 n.49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata l'eventuale ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 3. Sul Certificato di Pagamento è inoltre operata la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione del S.A.L. mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 28 di 74

per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale dei lavori, deve essere acquisito il D.U.R.C. di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

ART. 33. PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 45 (quarantacinque) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni** se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata **entro 60 (sessanta) giorni** dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile e dall'art.113-bis, comma 2, del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, oltre ad un importo a garanzia sulla manutenzione e attecchimento delle opere a verde pari all'importo della fornitura e posa riconosciuto per l'impianto, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 29 di 74

- di legge e del tasso legale di interesse applicato al periodo di tre anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 34. FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore-cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6,

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 30 di 74

del D.Lgs. n. 50/16.

ART. 35. RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il un quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 36. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il rischio dell'esecuzione dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.
2. Ai sensi dell'art.29 del DL n.4 del 27/01/2022, convertito con modificazioni in Legge n.25 del 28/03/2022, in deroga all'art.106 comma 1 lett.a) del codice Appalti, Fino al **31 dicembre 2023** sono ammesse modifiche al contratto che non alterano la natura del contratto e revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risulteranno superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. Nella valutazione faranno fede i decreti del Ministero delle Infrastrutture e

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 31 di 74

della Mobilità Sostenibile (M.I.M.S.) che saranno pubblicati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat.

3. La compensazione, in aumento o diminuzione, sarà stabilita applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti il decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art.29, commi 7 e 8 del DL n.4/2022 convertito con modificazioni in L.25/2022;
4. L'appaltatore ha l'onere, pena decadenza, di presentare alla SA l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto MIMS ovvero entro i termini eventualmente fissati dal Decreto del MIMS ed esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
5. Il direttore dei lavori della SA verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori sarà, inoltre, tenuto a verificare che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
6. Nel caso in cui la maggiore onerosità provata dall'operatore economico sia relativa a una variazione percentuale inferiore a quella individuata per decreto dal MIMS, la compensazione riconosciuta riguarderà limitatamente la predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di tale eccedenza. Qualora, invece, la variazione percentuale sia superiore di quella individuata dal MIMS, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di tale eccedenza.
7. Ai sensi dell'art.29, comma 5 del DL. 4/2022 convertito con modificazioni in L. n.25/2022 succitata, sono esclusi dal meccanismo della compensazione i lavori che sono stati contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta a ribasso d'asta e al netto di ulteriori compensazioni in precedenza accordate.

ART. 37. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 32 di 74

preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.

3. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 39. CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria pari al **2%** dell'importo dei lavori a base d'asta, con le modalità e alle condizioni di cui al medesimo articolo e indicate nel bando di gara e al disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 4 del DL n.76/2020, convertito con modificazioni in Legge n.120/2020, successivamente modificato ad opera dell'art.51 comma 1 della L.108/2021, per le procedure negoziate indette entro il **30/06/2023**, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, (per appalti sotto soglia) salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
3. La cauzione deve essere rilasciata nelle forme previste dal succitato art. 93 del D.Lgs. 50 del 2016.
4. La cauzione deve essere conforme allo schema tipo 1.1, allegato al D.M. n.193 del 16 settembre 2022, in osservanza delle clausole di cui alla scheda tecnica 1.1 allegata al predetto Decreto.

ART. 40. CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta all'Appaltatore una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10 %** dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
 3. La garanzia fideiussoria è prestata tramite atto di fidejussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziato autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di assicurazioni.
 4. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2, allegato al DM n.193 del 16/09/2022, in osservanza delle clausole di cui alla scheda tecnica 1.2 allegata al predetto decreto ed essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
 5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
 6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
 7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
 8. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 41. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Si applicano alla cauzione provvisoria le seguenti riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/16 e s.m.i.:
 - a) l'importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

17000. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione.
- b) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
 - c) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
 - d) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
 - e) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
2. Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Nell'ipotesi di raggruppamento verticale, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento variconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.
3. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma, 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.

ART. 42. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà costituire una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti rischi di esecuzione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa,

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 35 di 74

ad emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 139 del 16/09/2022.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma **«Contractors All Risks» (C.A.R.)** e prevedere una somma assicurata:

a) per la **PARTITA 1** (Opere: il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una somma assicurata pari all'importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza, IVA esclusa;

b) per la **PARTITA 2** (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate) una somma assicurata non inferiore ad euro 1.000.000,00;

c) per la **PARTITA 3** (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00.

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

per le opere aggiudicate di cui al comma 3 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50 del 2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. La Società assicuratrice si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi all'Appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

ART. 43. ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro (vedi polizza e bando) . (105)

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
- b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 44. VARIAZIONE DEI LAVORI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA CONTRATTUALE

1. Le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse e disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dall'articolo 43 del regolamento generale.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici vigente, il contratto potrà essere modificato mediante la procedura di revisione dei prezzi, descritta al precedente articolo 31 del presente documento, qualora ve ne siano i presupposti;
3. Ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera e) del vigente Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti non sostanziali, ai sensi dell'art 106, comma 4 del D.Lgs. n.50 del 2016, proposte dal DL ed autorizzate dal RUP. L'importo in aumento relativo a tali varianti **non può superare il 2,0%** dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, il contratto può essere modificato, oltre a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) Soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art.35 del Codice vigente;
 - b) 15% del valore iniziale del contratto
5. In caso di modifiche in aumento o in diminuzione del contratto fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In caso di superamento del quinto dell'importo di contratto, dovrà essere sottoscritto tra le parti un atto aggiuntivo al contratto principale.
6. Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, disposte dalla Direzione Lavori, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

7. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
8. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
9. Per i beni culturali, le varianti sono ammesse e disciplinate nei casi previsti dall'art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 45. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 39 di 74

ART. 46. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. I nuovi prezzi possono essere valutati utilizzando il prezzario Regionale delle OOPP vigente, confrontandoli con quelli di lavorazioni consimili previsti in contratto, studiati mediante nuove analisi dei prezzi effettuate avendo riferimento i prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta attraverso un contraddittorio tra DL ed esecutore e approvati dal RUP.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 47. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 40 di 74

- b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti (D.Lgs 50/16), se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
6. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
7. L'appaltatore dovrà essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale, così come definita all'art.89, comma 1, lettera L) del D.Lgs. 81 del 2008.

ART. 48. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 41 di 74

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispose, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
 3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
 4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

ART. 49. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 42 di 74

ART. 50. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 51. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 43 di 74

essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 49.
6. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

ART. 52. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e 95 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, terzo periodo del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 53. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50 del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 1 del D.L. n. 77 del 2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021. Tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve eseguire direttamente ALMENO il 50,01% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. Nei contratti ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente la quota maggioritaria del contratto stesso.
- 1.bis Per le scorporabili superiori al 10% a qualificazione obbligatoria e per le SIOS superiori al 10% e inferiori al 10%, è ammesso il subappalto totale, se il concorrente non si presenta in ATI verticale, è l'importo della/e scorporabile/i deve essere coperto dalla categoria prevalente. Le categorie delle lavorazioni e l'incidenza della manodopera relative al presente appalto sono indicate all'articolo 4 del presente CSA. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dall'art. 49 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m. i. del subappaltatore, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni comporta il divieto al ricorso del subappalto o al cottimo. Nel caso di subappalto qualificatorio, l'omissione dell'indicazione di subappaltare le opere comporta l'esclusione dalla gara;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
- 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del predetto decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2 ;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett.b), punto 2) della Legge 29/07/2021 n. 108, di conversione del decreto Legge n.77 del 31-05-2021, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale ,inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
9. È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.
10. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
11. L'affidatario deposita il contratto di subappalto, in originale o copia autentica, presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e

il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

12. L'affidatario deve allegare al contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
13. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
14. Per i subcontratti, cessioni o cottimi di valore superiore a Euro 150.000, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato agli accertamenti antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011.
15. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
16. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
19. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

ART. 54. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n.81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto di affidare.
5. Non si configurano come subappalti le attività elencate dell'art. 105 comma 3 del Codice dei contratti, per le quali occorre effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nel caso di pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice dei Contratti, modificato dal D.L. n.32/2019;

ART. 55. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); nell'ipotesi di pagamento diretto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. L'appaltatore riconosce i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/16 e s.m.i.), i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore,
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Nel caso che il pagamento non avvenga direttamente dalla stazione appaltante ai subappaltatori, fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto alla presentazione di fatture quietanzate di pagamento e, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
6. Nel caso di pagamento non diretto da parte dell'Amministrazione, fuori dei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a trasmettere le fatture quietanzate di pagamento al subappaltatore. In caso di mancato pagamento al subappaltatore, non si provvederà a liquidare il SAL all'appaltatore, fino a concorrenza della somma dovuta al subappaltatore. L'appaltatore è altresì obbligato a trasmettere, ai sensi dell'art. 15 della Legge 11/11/2011 n. 180 "Statuto delle Imprese", fattura di pagamento ai fornitori relativa alle forniture, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori. In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. b) del Codice Appalti.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 51 di 74

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 56. GESTIONE DELLE RISERVE

1. L'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti alle condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti alla sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti alla mancata ripresa, a condizione che l'appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del DM 7 marzo 2018, n. 49;
 - d) sul registro di contabilità:
 - per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuto accordo bonario o transazione.

Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
3. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.
4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Le riserve e le contestazioni:
 - a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
 - b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
6. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

ART. 57. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 53 di 74

variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell'art. 205, commi da 2 e 7 del D.Lgs. n.50 del 2016. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla acquisizione della relazione riservata, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dall'iscrizione delle riserve.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
5. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di collaudo regolare esecuzione.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
8. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 54 di 74

relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall'appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. La procedura di cui al presente comma può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

9. Si rimanda agli artt.205 e ss del vigente Codice per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato nel presente documento.

ART. 58. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ferrara ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 59. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
7. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. n.50 del 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 56 di 74

ART. 60. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

ART. 61. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 57 di 74

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 25, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 72, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; 69/135

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 62. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 del presente CSA, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini di Legge.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
5. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 60 di 74

ART. 63. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso dal D.L. entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e viene trasmesso al RUP per la relativa presa d'atto e conferma di completezza. Entro i 60 giorni successivi la S.A. delibera sull'ammissibilità, sulle eventuali domande (riserve) dell'Esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori di cui all'art.218 del DPR 207/2010. Il CRE assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il CRE si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. All'atto dell'emissione del CRE, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte dell'appaltatore e allo svincolo della cauzione definitiva, previa costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'art.103, comma 6 del Codice, conforme agli schemi-tipo approvati con DM n.193 del 16/09/2022. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il CRE assuma carattere definitivo.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento DPR 207/2010 in materia di Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

ART. 64. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 54, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza

dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 54, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

ART. 65. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza dell'esecuzione di lavori;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ⁽³¹⁾, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

- pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza; tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale (c.d. scorte);
- p) l'ideonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizione ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 64 di 74

- produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati (della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
 5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del Regolamento generale.
 6. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopola firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
 7. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica,

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 65 di 74

a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART. 66. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE NEGLI APPALTI PNRR

1. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 2-bis Ai sensi dell'art.47 del D.L. n.77/2021, convertito in L. 108/2021, l'Appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, compila e trasmette apposita dichiarazione di assolvimento degli obblighi legati agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR. Il modello di dichiarazione è disponibile all'Allegato D del presente CSA.
3. Come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, l'appaltatore è tenuto ad assicurare una quota delle assunzioni che verranno effettuate necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **pari almeno al 30 per cento all'occupazione giovanile e pari almeno al 15 per cento all'occupazione femminile**, secondo quanto indicato nelle Linee guida adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 07/12/2021 recante *"Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"* (GU n.309 del 30-12-2021).
Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento:
 - a. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
 - b. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - c. il calcolo delle quote percentuali di assunzione andrà effettuato come previsto al punto 5 del DM 07/12/2021. La riduzione della quota relativa all'occupazione

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 66 di 74

femminile è motivata dalla ridotta occupazione femminile nel settore dell'edilizia.

4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano **oltre cinquanta dipendenti**), producono, **a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
5. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti** e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 20, comma 5, lett. a) del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

6. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 20, comma 5, lett. b) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7. L'inadempimento degli obblighi previsti ai precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 18 del presente CSA.

ART. 67. CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - d) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 68 di 74

riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 68. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ⁽³²⁾

1. I materiali non costituenti rifiuto provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori e comunque nel territorio comunale di Riva del Po, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, o in alternativa conferiti presso idonea discarica autorizzata. Fermi gli obblighi derivanti dalla normativa su terre e rocce da scavo i cui oneri rimangono a totale carico dell'Appaltatore.
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel luogo indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori e comunque nel territorio comunale di Ferrara, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 63.

ART. 68 BIS DIFESA AMBIENTALE

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali di risulta delle lavorazioni solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ART. 68 TER. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Appaltatore assume il ruolo di produttore e detentore dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori. Si impegna pertanto ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, e rimane unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente

prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti. In particolare l'Appaltatore dovrà dare riscontro all'Ente appaltante circa:

- informazioni in merito all'autorizzazione dei trasportatori, quindi la targa dei mezzi e la relativa autorizzazione in relazione ai codici CER;
 - le autorizzazioni dell'impianto di destinazione in relazione alla tipologia del rifiuto;
 - garanzie circa la validità di dette autorizzazioni;
 - consegna di documentazione attestante l'avvenuto smaltimento.
2. L'Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
 3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei lavori, al Responsabile Unico del Procedimento, nonché al Servizio Ambiente del Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da farsi.
 4. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 – comma 1, lett. d) – del Decreto del Ministero dell'Ambiente 08/05/2003 n. 203.

ART. 69. CRITERI AMBIENTALI MINIMI E DNSH

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale", si provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.
2. Per la redazione del presente articolo ci si è basati sulle prescrizioni contenute all'interno del documento denominato "*Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*" (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).
3. Il RUP e il Direttore dei Lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine della corretta applicazione delle previsioni progettuali e delle obbligazioni contrattuali, sia del rispetto dei CAM che delle proposte migliorative presentate nell'OEPV (se pertinente), assumono ordini di servizio e quant'altro ritenuto necessario per orientare al meglio l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori. Nel caso di inadempimento, potranno diffidare l'appaltatore a porvi rimedio e, nei casi più gravi, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 108 del vigente Codice dei Contratti nonché dell'art. 21 del presente CSA, avviare un provvedimento di risoluzione del contratto. In materia di penali, per il mancato rispetto delle prestazioni tecniche dei CAM, si rimanda al precedente articolo 18 del presente Capitolato.
4. Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico al principio del "**Do No Significant Harm**" (**DNSH**), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 70 di 74

all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

5. Per ulteriori dettagli relativamente all'applicazione dei **CAM** al presente appalto, si rimanda alla specifica Relazione redatta dal professionista incaricato, allegata al Progetto Definitivo-Esecutivo.
6. Per ulteriori dettagli relativamente all'applicazione dei criteri base del **DNSH** al presente appalto, si rimanda alla specifica Relazione redatta dal professionista incaricato, allegata al Progetto Definitivo-Esecutivo.

ART. 70. TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART. 71. CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 72. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'Allegato «C» al presente CSA.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 71 di 74

ART. 73. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 74. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 72 di 74

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 75. DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 76. PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si impegna infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 77. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa:

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 73 di 74

- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei risultati della procedura di affidamento (avviso relativo agli appalti aggiudicati e avviso volontario per la trasparenza preventiva).
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 78. PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, è fatto divieto all'appaltatore di assumere a qualsiasi titolo (mediante qualsiasi tipologia contrattuale, di lavoro subordinato o autonomo) o di conferire incarichi a ex dipendenti o ex incaricati del Comune di Viadana che negli ultimi tre anni di servizio (o incarico) abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di detti soggetti con il Comune;
2. La violazione del divieto comporta la nullità del contratto concluso o dell'incarico conferito e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

COMUNE DI VIADANA

Codice fiscale 83000670204 – partita IVA 00201030202

Piazza Matteotti 2 - 46019 Viadana (MN)

PEC: urp@pec.comune.viadana.mn.it

Pag. 74 di 74

Prot. n. [REDACTED]

COMUNA DI VIADANA

Provincia di Mantova

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI

“ [REDACTED] ”

- **CIG** [REDACTED]

L'anno [REDACTED] nel mese di [REDACTED] nel giorno [REDACTED], con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti legali, tra:

[REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] domiciliato per la funzione presso la sede comunale, in qualità di Titolare di Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica, del Comune di Viadana in forza di decreto sindacale [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED], il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta avente sede legale in Piazza Matteotti 2 a Viadana (MN), codice fiscale 83000670204 e partita IVA 00201030202;

e tra

[REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]), il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma in qualità di [REDACTED] della Ditta [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]), codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED];

PREMESSO

– che con deliberazione della giunta comunale [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED], esecutiva a norma di legge, veniva approvato il progetto esecutivo per l'appalto dei lavori di “ [REDACTED] ” con

un quadro economico pari a complessivi [REDACTED] € di cui [REDACTED] € di lavori e [REDACTED] € per costi per la sicurezza e [REDACTED] € quali somme a disposizione;

– che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall'Argine, Marcaria, Azienda Speciale Consortile "Oglio Po", [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED], a seguito della trasmissione della documentazione tecnica disposta con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED], è stata indetta gara telematica negoziata per l'affidamento dei lavori, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza di [REDACTED], del valore di [REDACTED] € di cui [REDACTED] € per lavori soggetti a ribasso e [REDACTED] € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con determinazione [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED] il Responsabile della Centrale Unica di Committenza approvava le risultanze del verbale di gara esperita su piattaforma Sintel di Regione Lombardia, identificata con ID n. [REDACTED] e pertanto aggiudicava l'appalto in oggetto alla Ditta [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]), codice fiscale [REDACTED] e partita IVA [REDACTED] a fronte di un ribasso offerto del [REDACTED], [REDACTED] %;

– che la suddetta determinazione è stata dichiarata efficace mediante atto prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED];

– che con successiva determinazione [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED] il Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo - Ambiente - SUE - Urbanistica prendeva atto dell'aggiudicazione disposta dal provvedimento [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED] del Responsabile della Centrale Unica di Committenza alla Ditta [REDACTED] con sede legale in

_____ a _____ (____), codice fiscale _____ e partita IVA _____ a fronte di un ribasso offerto del _____% applicato sul prezzo a base di gara di _____ €, con conseguente importo di aggiudicazione di _____ €, oltre a _____ € per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di _____ € oltre a IVA di legge;

– che trattandosi di contratto d'importo superiore ai limiti previsti dal d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e in applicazione dell'art. 1, comma 53, della legge 09/11/2012, n. 190 si è provveduto alla corrispondente verifica presso la Prefettura di competenza;

– visto che non sussistono impedimenti alla stipula del contratto e che le parti intendono formalizzare quanto reciprocamente ne consegue per ogni effetto di legge,

CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Viadana e la Ditta _____ come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Premessa

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere la narrativa come parte integrante del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza, per la " _____ ",

come meglio specificati all'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto;

Articolo 3

Accettazione

Il Comune di Viadana affida in appalto alla Ditta [REDACTED], d'ora innanzi anche denominati rispettivamente "Stazione appaltante" e "Appaltatore", i lavori di cui al precedente Articolo 2, dell'importo di [REDACTED] €, oltre a [REDACTED] € per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di [REDACTED] € oltre a IVA di legge;

Articolo 4

Normativa

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti dalla seguente documentazione:

- la premessa narrativa del presente contratto, che i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare come parte integrante del contratto stesso;
- il disciplinare di gara, il capitolato d'appalto, gli elaborati di progetto, l'offerta presentata dall'aggiudicataria, il patto d'integrità sottoscritto in sede di gara;

tali atti, approvati con deliberazione della giunta comunale [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED] e determinazione [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], n. [REDACTED] posti a base della procedura di aggiudicazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, si intendono qui integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato speciale d'appalto e del Patto d'integrità, debitamente controfirmati dai contraenti e allegati al presente atto, rispettivamente sub. a) e sub. b).

Inoltre l'appaltatore dovrà scrupolosamente sottostare a tutte le altre disposizioni normative comunque riguardanti i lavori affidati da enti pubblici.

Sono altresì da applicarsi le vigenti leggi in materia di disposizioni antimafia anche per eventuali subappaltatori.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché alle norme vigenti in materia di lavori pubblici e alle altre disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili.

Articolo 5

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene stabilito in _____ € (_____ euro) oltre a IVA di legge.

Tale importo è desunto dal seguente prospetto:

- Importo a base di gara: _____ € soggetto al ribasso del _____ % = _____ €;
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) = _____ €;
- Importo contrattuale = _____ €, oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'art. _____ del capitolato speciale d'appalto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 29 del d.l. 27/01/2022, n. 4 convertito con modificazioni con legge 28/03/2022, n. 25.

Articolo 6

Svolgimento della progettazione e consegna dei lavori

Ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 si è proceduto con apposito verbale del _____ / _____ / _____ all'avvio della progettazione definitiva.

La progettazione definitiva, la progettazione esecutiva ed i lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, in modo da rispettare il termine del _____.

Articolo 7

Garanzie e coperture assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il

presente contratto, l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva dell'importo di _____ € mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data ____/____/____ dalla Compagnia _____ con sede legale in _____ a _____ (____), codice fiscale _____ e partita IVA _____, Agenzia di _____, corrispondente al _____% dell'importo di aggiudicazione, calcolato sulla percentuale di ribasso offerta in sede di gara del _____%, arrotondata per difetto/eccesso al _____%, ai sensi dell' art. 103 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

In caso di inadempienza contrattuale la Stazione appaltante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora la Stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto valersi in tutto od in parte di essa.

L'Appaltatore ha altresì presentato ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. _____ del Capitolato speciale d'appalto, polizza assicurativa n. _____ emessa in data ____/____/____ dalla Compagnia _____ con sede legale in _____ a _____ (____), codice fiscale _____ e partita IVA _____, Agenzia di _____, che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza assicura inoltre la Stazione appaltante per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo minimo di _____ €.

La predetta polizza è strutturata secondo quanto stabilito dall'art. _____ del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 8

Disposizioni inerenti la manodopera

Nell'esecuzione dei lavori l'impresa si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore è responsabile anche nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. 09/04/2008, n. 81.

Articolo 9

Subappalti

Si dà atto che in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'Appaltatore ha fatto presente che provvederà a subappaltare le seguenti lavorazioni:

- ;
- ;

entro la percentuale massima del % dell'importo di aggiudicazione.

Per i suddetti subappalti dovrà ottenere, nel rispetto e alle condizioni previste dal citato art. 105, autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale con le modalità ivi previste.

Articolo 10

Versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e disposizioni inerenti la sicurezza

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi,

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante acquisirà d'ufficio, con la cadenza prevista dalle norme vigenti, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore nei confronti di INPS, INAIL, e Cassa Operai Edili.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti dal d.lgs. 09/04/2008, n. 81.

In particolare l'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni riportate nel Piano di sicurezza e di coordinamento.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza e di coordinamento da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 11

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, sospensioni e proroghe

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni (giorni).

I giorni si intendono naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, per la sospensione dei medesimi, per eventuali proroghe, nonché per la durata giornaliera dei lavori, varranno le disposizioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile previsto è stato determinato tenendo conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nelle normali previsioni.

Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

L'Amministrazione può concedere proroghe ai termini d'esecuzione per cause non imputabili all'appaltatore, previa domanda motivata.

Articolo 12

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata la penale, in misura giornaliera pari al ‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

La penale, di cui al presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Nei casi di inottemperanza dell'appaltatore alle disposizioni di cui all'art. del Capitolato speciale d'appalto la Stazione appaltante può decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma del richiamato art. .

Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di assistenza sostenute dalla Stazione appaltante si procederà mediante riduzione dell'importo netto delle rate in corso di pagamento e con deduzioni dal conto finale.

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto si rimanda al capitolato e alle norme vigenti in materia.

Articolo 13

Pagamento

I pagamenti per la progettazione definitiva ed esecutiva avverranno secondo quanto già indicato nel capitolato speciale d'appalto parte amministrativa. I pagamenti avranno luogo in base alle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si raggiungano lavori per un importo non inferiore a € al netto del ribasso d'asta, salvo quanto disposto dall'art. 26 ter della legge 09/08/2013, n.98 in materia di anticipazioni.

L'importo di ogni SAL dovrà risultare dall'applicazione delle percentuali appositamente indicate nel Capitolato speciale d'appalto.

Il certificato di pagamento sarà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di dello stato di avanzamento dei lavori e il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva della conformità della prestazione e della regolarità contributiva come attestata dal DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato a [REDACTED] presso l'istituto bancario [REDACTED] Agenzia n. [REDACTED] di [REDACTED] ([REDACTED]) IBAN [REDACTED] riportante codice CIG [REDACTED] e codice CUP [REDACTED].

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Mantova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del d.l. 24/04/2014, n. 66 convertito con modificazioni con legge 23/06/2014, n. 89, l'aggiudicatario dovrà inserire nelle fatture elettroniche il codice univoco ufficio destinatario delle fatture del Comune di Viadana: UFC7Z8.

In merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Articolo 14

Conto finale e collaudo

Ai sensi dell'art. [REDACTED] del Capitolato speciale d'appalto, il conto finale sarà emesso entro [REDACTED] giorni dall'ultimazione dei lavori; le operazioni di collaudo dovranno essere terminate entro [REDACTED] ([REDACTED]) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. [REDACTED] del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15

Presa in consegna anticipata

Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera prima del collaudo, ai sensi dell'art. 230 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 potrà procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 16

Danni

Eventuali danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall'appaltatore nei termini previsti all'art. 107 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

Articolo 17

Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lettera d), del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

Articolo 18

Oneri contrattuali

Tutte le spese, inerenti e conseguenti, del presente contratto vengono assunte dall'Appaltatore, con esclusione dell'IVA che viene invece posta a carico della Stazione appaltante.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali spese di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

È fatto carico all'Appaltatore di esporre sul cantiere un cartello con le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei Lavori pubblici 01/06/1993, n. 1729/UL.

Articolo 19

Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti emanato con d.lgs. 18/04/2016, n. 50 nonché alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore in quanto applicabili.

Articolo 20

Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi, nei termini e secondo le modalità indicati all'art. del Capitolato speciale d'appalto, nonché in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16/04/2016, n. 62 nonché quello approvato dal Comune di Viadana con deliberazione della giunta comunale / / , n. , reperibile sul sito internet del Comune di Viadana (www.comune.viadana.mn.it) mediante collegamento "Amministrazione Trasparente" - "Atti generali".

Articolo 21

Controversie

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 22

Modalità di stipula del contratto, oneri fiscali e registrazione

La presente scrittura privata è stipulata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del m d.lgs. 18/04/2016, n. 50 in modalità elettronica, mediante apposizione di firma digitale, secondo le disposizioni indicate d.lgs. 05/03/2005, n. 82 nonché l'applicazione di una marca temporale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del d.P.C.M.

22/02/2013.

Le parti dichiarano che il proprio certificato di firma digitale non è scaduto, revocato o sospeso.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento da parte dell'appaltatore, in data / / dell'importo di , a favore dell'Agenzia delle Entrate, tramite Modello F24.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Per l'Appaltatore

Per la Stazione appaltante